

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 144
Bellinzona, 20 febbraio

8/2018

Decreto del Consiglio di Stato che conferisce obbligatorietà generale alle modifiche all'Appendice 1 e 2 del Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA), concernenti i salari minimi contrattuali e la retribuzione apprendisti, fino al 30 giugno 2019

(del 24 gennaio 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la domanda del 14 novembre 2017, completata il 1° dicembre 2017, delle parti contraenti intesa ad ottenere il conferimento di obbligatorietà generale a livello cantonale alle modifiche all'Appendice 1 e 2 del Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA), concernenti i salari minimi contrattuali e la retribuzione apprendisti, fino al 30 giugno 2019;

richiamate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 102/2017 del 22 dicembre 2017 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 250 del 29 dicembre 2017;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 12;
- la Legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 14 marzo 2011;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. La domanda del 14 novembre 2017, completata il 1° dicembre 2017, delle parti contraenti intesa ad ottenere, fino al 30 giugno 2019, il conferimento di obbligatorietà generale a livello cantonale alle modifiche all'Appendice 1 e 2 del Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA), concernenti i salari minimi contrattuali e la retribuzione apprendisti, è accolta.
2. L'obbligatorietà è conferita alle disposizioni del CCL, allegate al presente decreto, evidenziate in grassetto.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai datori di lavoro del ramo delle autorimesse che comprende:
 - a) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli;
 - b) le ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore leggeri e pesanti;
 - c) le ditte che si occupano della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi;
 - d) le ditte che si occupano della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli;
 - e) le officine di elettrauto;
 - f) le aziende che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni;
 - g) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli con annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme.
5. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai lavoratori e agli apprendisti delle imprese di cui al punto 4.
6. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro (art. 37 CCL) occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
7. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale per le autorimesse è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
8. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Esso entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2019.
9. Comunicazione:
 - all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfc-usml@ti.ch);
 - alla Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch).

Bellinzona, 24 gennaio 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 12 febbraio 2018.

Allegato

Appendice 1

Salari minimi contrattuali a partire dal 1° gennaio 2018
(adeguati all'indice del costo della vita di 102.3 punti)

Maestro meccanico	* Accordo individuale
Capo meccanico	* Accordo individuale
Ricezionista	** Accordo individuale
Meccanico diagnostico	* Accordo individuale

*** Maestro meccanico – Capo meccanico – Meccanico diagnostico**

Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per queste categorie non può essere inferiore allo stipendio minimo del 5° anno dopo tirocinio del diplomato «Meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli».

**** Ricezionista**

l'accordo individuale (escluse le provvigioni) non può essere inferiore all'«Aiuto meccanico» del 2° anno

	Salario mensile <i>fr.</i>
Meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli (con un tirocinio di 4 anni)	
1. anno dopo il tirocinio	3494.–
2. anno dopo il tirocinio	4047.–
3. anno dopo il tirocinio	4343.–
4. anno dopo il tirocinio	4383.–
5. anno dopo il tirocinio	4985.–
Meccanico di manutenzione, riparatore d'automobili (con un tirocinio di 3 anni)	
1. anno dopo il tirocinio	3250.–
2. anno dopo il tirocinio	3880.–
3. anno dopo il tirocinio	4092.–
Assistente di manutenzione per automobili (con un tirocinio di 2 anni)	
1. anno dopo il tirocinio	2561.–
<i>«fino al 19.mo anno di età si applica l'art. 16 stipendio per giovani lavoratori»</i>	
Aiuto meccanico	
1. anno	3610.–
2. anno	3641.–
Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme	3606.–
Commesso di vendita pezzi di ricambio	
1. anno dopo il tirocinio	3332.–
2. anno dopo il tirocinio	3616.–
3. anno dopo il tirocinio	3777.–
4. anno dopo il tirocinio	4108.–
5. anno dopo il tirocinio	4350.–

	Salario mensile <i>fr.</i>
Magazziniere	
1. anno	3080.–
2. anno	3616.–
3. anno	3945.–
Addetto alla vendita di carburanti	
1. anno	3683.–
2. anno	3872.–

Appendice 2

Retribuzione apprendisti a partire dal 1° gennaio 2018
(adeguati all'indice del costo della vita di 102.3 punti)

Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.

	Salario mensile <i>fr.</i>
nel 1. anno di tirocinio	529.– (*)
nel 2. anno di tirocinio	658.–
nel 3. anno di tirocinio	857.–
nel 4. anno di tirocinio	1122.– (*)

(*) Per contratti di tirocinio quale meccatronico, stipulati prima dell'anno scolastico 2014/2015, vale la seguente disposizione: nel 1° anno di tirocinio frequenta per 5 mesi la scuola a tempo pieno e i rimanenti 7 mesi in officina. Lo stipendio mensile da corrispondere è il seguente: fr. 100.– per i primi 5 mesi di scuola e fr. 529.– per i rimanenti mesi in officina (+ 13.ma mensilità sulla media dei 12 mesi). Con l'inizio del 4° anno di tirocinio lo stipendio sarà adeguato tenendo conto della differenza non percepita durante il periodo scolastico del 1° anno e dovrà essere corrisposto in fr. 1350.– al mese per 13 mensilità.

Formazione supplementare

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, coloro che hanno ottenuto il diploma di meccanico di manutenzione possono accedere ad un nuovo percorso formativo al fine di ottenere il diploma quale meccatronico.

A dipendenza delle note finali quale diplomato meccanico di manutenzione (valutati e riconosciuti dalla Divisione della formazione professionale), per il nuovo percorso formativo (apprendistato) viene introdotta la seguente scala salariale:

	Salario mensile <i>fr.</i>
– nel 2° anno di tirocinio quale meccatronico	
se completa la maturità professionale	907.–
se esonerato dalla cultura generale	1058.–
– nel 3° anno di tirocinio quale meccatronico	
se completa la maturità professionale	1189.–
se esonerato dalla cultura generale	1410.–
– nel 4° anno di tirocinio quale meccatronico	
se completa la maturità professionale	1410.–
se esonerato dalla cultura generale	1712.–